

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 84/31/2012

FATTO

Con i ricorsi, in epigrafe, riuniti per evidenti motivi di connessione, oggettiva, SOGEMAR S.p.A., impugnava l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato il 30 dicembre 2010, nonché gli atti di contestazione notificati il 5 ottobre ed il 30 dicembre 2010, emessi dall'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano 1, relativi a DAZI con il quale l'Ufficio accertava un maggior carico tributario in relazione alle importazioni effettuate dalla ricorrente quale rappresentante indiretto in dogana per conto di PUMA ITALIA S.r.l. nel 2008.

La ricorrente chiedeva in via preliminare la riunione dei ricorsi con il giudizio promosso da PUMA ITALIA S.r.l. e pendente innanzi a questo giudice con RGR 11393/10.

L'Ufficio delle dogane chiedeva la riunione dei tre ricorsi sopra elencati al fine di favorire sia uniformità di giudicato, sia economia dei procedimenti instaurati nonché la riunione con quelli connessi promossi da PUMA ITALIA S.r.l. e NYK LOGISTIC ITALY S.p.A.

Con autonomo ricorso PUMA ITALIA S.r.l. impugnava gli atti di contestazione Omissis, notificati il 4 ottobre 2010, fondati su altrettanti avvisi di rettifica dell'accertamento a suo tempo impugnati innanzi a questa Commissione tributaria.

NYK LOGISTIC ITALY S.p.A., in, qualità di rappresentante indiretto in dogana, impugnava il ruolo e la correlata cartella di pagamento, conseguenti l'avviso di rettifica dell'accertamento n. Omissis del 28 giugno 2010, anch'esso già impugnato innanzi a questa Commissione.

Presupposto degli atti impositivi è la verifica effettuata nei confronti della società Puma Italia S.r.l. esercente commercio all'ingrosso di calzature e di articoli sportivi.

A seguito di tale verifica, disposta dalla Dogana di Milano 1, era redatto pvc con il quale l'Ufficio contestava alla società ricorrente l'errata indicazione del valore della merce importata con le dichiarazioni d'importazione elencate in ogni atto di rettifica dell'accertamento, perché non integrato con le percentuali relative ai diritti di licenza che PUMA ITALIA corrisponde a PUMA AG in base al contratto di licenza stipulato nell'agosto del 2000, come previsto dall'art. 32, comma 1 punto c) del Regolamento CE n. 2913/1992 (in seguito CDC) e dall'art. 157, comma 2, del Regolamento CE n. 2454/1993 (in seguito DAC).

Poiché gli atti impugnati sono tutti naturale conseguenza dell'attività di verifica effettuata nei confronti di PUMA è necessario partire dalle contestazioni mosse da PUMA sulla legittimità degli atti in contestazione.

A sostegno dei ricorso la PUMA eccepiva i seguenti. motivi:

- violazione dell'art 12, comma 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212 in quanto l'attività di verifica si è protratta oltre i trenta giorni previsti dalla norma con conseguente invalidità degli atti impugnati in quanto fondati su prove illegittimamente acquisite,
- Carenza di legittimazione attiva delle Dogane di Milano: le dichiarazioni doganali contestate sono state presentate presso dogane diverse da quella di Milano. Solo gli uffici delle dogane presso i quali la merce è stata sdoganata avrebbero potuto legittimamente effettuare la rettifica delle bollette controverse, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 215 e 201 dei Reg. CE 2913/1992, che stabiliscono i criteri per l'individuazione dei luogo

e del momento di nascita dell'obbligazione doganale v. in questo senso la sentenza n. 14786/11 della Corte di cassazione;

- nel merito la PUMA eccepiva:

- illegittimità della pretesa concernente l'inclusione del valore dei servizi resi da Puma AG a Puma Italia, nel prezzo di acquisto della merce importata;

- erronea ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra Puma Italia, Puma AG ed i fornitori esteri;

- in materia di IVA, illegittima duplicazione posto che l'imposta sul valore aggiunto dovuta in Italia, viene assolta con il meccanismo del "reverse charge" da Puma Italia;

- illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di prova;

- in via subordinata, erronea determinazione del valore: violazione, dell'art. 7 della legge 212/2000;

- applicabilità degli artt. 220 e 239 del codice doganale comunitario, a tutela della buona fede della ricorrente posto che l'organo accertatore aveva omesso di riscontrare, nelle precedenti verifiche, le presunte violazioni nella determinazione dei corrispettivi, concretizzando un errore sia sul fatto che sulla normativa di riferimento.

PUMA rilevava altresì che i provvedimenti di rettifica dell'accertamento posti a base degli atti di contestazione oggi impugnati erano stati annullati da questa Commissione con sentenza n. 194 del 18 febbraio 2011. Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite

SOGEMAR S.p.A. eccepiva il totale difetto di motivazione degli atti a lei notificati: si tratta, infatti, di atti riferibili ad altro soggetto e relativi a contestazioni circa la natura dei contratti stipulati tra la PUMA ITALIA e la casa madre - atti ai quali la ricorrente SOGEMAR è del tutto estranea - che avrebbero dovuto comportare l'obbligo di allegazione di tutti gli atti e della documentazione acquisita in sede di verifica al fine di consentire alla ricorrente l'esercizio del diritto di difesa. Nel merito richiama una sentenza di questa Commissione - n. 49/2010 della sez 7 - che aveva riconosciuto l'infondatezza della pretesa erariale.

Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi riuniti.

NIK LOGISTIC nel suo ricorso, dopo aver sollevato vizi propri della cartella e del ruolo, rilevava che l'avviso di rettifica dell'accertamento posto a base della cartella impugnata era stato annullato - sentenza n.194 del 18 febbraio 2011 di questa Commissione e chiedeva che, previo accertamento dell'avvenuto sgravio della cartella, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'Ufficio chiedeva la conferma del suo operato ed il rigetto dei ricorsi con condanna dei contribuenti alle spese di giudizio.

Contrastava in toto le argomentazioni difensive.

Sulla pretesa violazione dell'art. 12 legge 212/2000, affermava che gli accessi erano stati effettuati saltuariamente, senza una presenza giornaliera, costante e continuativa dei funzionari verificatori, presso la sede del contribuente;

Sulla carenza di legittimazione attiva delle Dogane di Milano l'Ufficio insisteva sulla cooperazione tra uffici, rilevando che l'ufficio delle Dogane di Milano è l'ufficio competente ad acquisire i documenti oggetto del controllo a posteriori per il fatto che la sede legale della società importatrice, depositaria dei documenti, ha la propria ubicazione a Milano.

Sull'assenza illegittimità della pretesa tributaria confermava la presenza, nella fattispecie, dei presupposti richiesti dalla normativa comunitaria per l'inclusione delle royalty nel valore in dogana, delle merci importate;

Replicava puntualmente anche alle contestazioni di SOGEMAR e NIK LOGISTIC concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Si costituiva anche EQUITANIA NORD in relazione alla cartella impugnata da NIK LOGISTIC - che preliminarmente chiedeva la cessazione della materia del contendere dato che l'Ufficio impositore aveva disposto lo sgravio totale della cartella in oggetto. Nel merito contrastava le eccezioni relative ai vizi della cartella mentre eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva in merito ai vizi del ruolo. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Le ricorrenti depositavano ulteriori memorie per ribadire le proprie posizioni ed allegavano giurisprudenze di legittimità e di merito che conforta le tesi fin qui sostenute.

All'udienza del 10 febbraio 2012, assente EQUITANIA NORD, i rappresentanti delle parti si riportavano alle rispettive difese.

DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

Tutti gli atti oggi impugnati sono l'automatica derivazione di altri atti che sono già stati oggetto di giudizio presso questa sezione della Commissione tributaria:

- Per quanto riguarda il contenzioso SOGEMAR, l'avviso di accertamento n. Omissis è lo stesso notificato a PUMA e da questa impugnato con ricorso RGR 11393/10 deciso con sentenza favorevole alla ricorrente n. 194 nell'udienza del 18 febbraio 2011.

- l'atto di contestazione n. 654/10 è conseguente all'avviso di accertamento n. Omissis per il quale valgono le considerazioni appena svolte;

- l'atto di contestazione n. 580/10 è conseguente ad altro avviso di rettifica già impugnato dall'attuale ricorrente - RGR 13576 e deciso anch'esso all'udienza del 18 febbraio 2011 a favore del contribuente.

- Per quanto riguarda il contenzioso PUMA, come già sottolineato nel fatto, gli avvisi di rettifica dell'accertamento posti a base degli atti di contestazione impugnati sono stati annullati da questa Commissione con sentenza n. 194 del 18 febbraio 2011.

Analogamente vale per NIK LOGISTIC dato che l'avviso di rettifica dell'accertamento posto a base della cartella impugnata è stato annullato con la sentenza testé citata.

La Commissione, a base delle decisioni allora assunte; aveva ritenuto fondata ed assorbente l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'Ufficio della Dogana di Milano 1, in violazione degli artt. 201 e 215 Reg. Ce 12 ottobre 1992, n. 2913 e dell'art. 97 Cost.

Dalla documentazione prodotta, infatti era emerso, senza che tale evidenza fosse contestata dalla Dogana di Milano 1, che le dichiarazioni doganali per le operazioni in contestazione erano state presentate presso dogane, dove la merce era stata svincolata e resa disponibile all'importatore, diverse da quella di Milano.

Di conseguenza, in ossequio al principio della competenza, posto a tutela dell'assetto funzionale dell'Amministrazione e della sua neutralità, e garantito dall'art. 97 della Costituzione secondo cui Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. - solo le dogane

presso cui era sorta l'obbligazione doganale avrebbero potuto legittimamente effettuare la rettifica delle dichiarazioni presentate presso i loro uffici.

- L'orientamento espresso con la sentenza n. 194/31/11 da questa Commissione ha trovato conforto nella sentenza della Corte di cassazione n. 14786, depositata il 5 luglio 2011

La Corte, nell'affrontare la questione, ha affermato innanzi tutto che non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio. (...) Prescindendo infatti dal rilievo che tale legislazione prevede una precisa e minuziosa organizzazione territoriale degli uffici doganali che può avere un senso solo se correlata ad una corrispondente distribuzione di competenze, deve in ogni caso evidenziarsi che la legislazione contempla esplicitamente e presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio (..) tutta la normativa in materia prevede o presuppone una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento esplicitamente o implicitamente indicato, per le diverse ipotesi, dalla medesima legislazione (..) con la conseguenza che un'attività espressamente considerata e regolamentata dal legislatore non può essere, salvo espresse previsioni in contrario, compiuta da (o presso) qualunque ufficio doganale competente per materia dislocato sul territorio nazionale, ostandovi non solo i principi generali esposti ed i principi costituzionali di efficienza, buon andamento e ragionevolezza ai quali deve essere improntata l'attività amministrativa, ma anche il sistema delineato dalle disposizioni legislative applicabili, che prevede espressamente la competenza territoriale delle varie dogane e - comunque regola le diverse attività e situazioni anche nel presupposto di una distribuzione della competenza tra i vari uffici territoriali.

Dunque, afferma la Corte, se anche in particolari ipotesi (analoghe al caso di specie, in cui si realizzano più importazioni da parte di uno stesso operatore presso dogane diverse) può apparire auspicabile ed opportuna la concentrazione della competenza per la revisione presso l'ufficio che ha, accertato l'irregolarità o l'evasione, è tuttavia indubbio che eventuali deroghe alla competenza territoriale stabilita per legge devono essere disposte dallo stesso legislatore, (..) attraverso la previsione di precise deroghe alla competenza territoriale per ragioni di connessione, senza che, in mancanza di espresse valutazioni del legislatore in proposito, possano assumere rilievo atti non aventi valore di legge, fossero anche circolari dell'amministrazione (come la c.m. 96/VII/SD del 14.01.1999 citata dall'Agenzia ricorrente).

Poiché, dunque, le rettifiche riguardanti le bollette d'importazione per i motivi sopra enucleati sono illegittime, devono ritenersi tali tutti gli atti consequenziali, anche quelli notificati ai rappresentanti indiretti, compreso il ruolo e la cartella di pagamento, emessi dall'Agenzia delle dogane, Ufficio di Milano 1, in quanto emessi da ufficio incompetente.

L'accoglimento dei ricorsi sotto questo profilo di carattere pregiudiziale, rende superfluo l'esame degli ulteriori rilievi sollevati dalle ricorrenti.

Per quanto riguarda, poi, la cartella impugnata da NIK LOGISTIC non può dichiararsi l'estinzione del quel giudizio, come richiesto dalla stessa ricorrente e dal concessionario, alla riscossione, in quanto l'affermazione di EQUITALIA NORD dell'avvenuto sgravio degli importi in essa iscritti ad opera dell'Ufficio impositore non si è rivelata veritiera, trattandosi nel caso di specie, di mera sospensione.

La Commissione, pertanto, accoglie i ricorsi riuniti. Tenuto conto della complessità e della novità della questione trattata, dato che essa è stata solo recentemente affrontata e

risolta dalla Corte di Cassazione nei termini indicati, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio

PQM

la Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.